



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II[^] Civile

Il Giudice designato,

-vista la **domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12** depositata in data 15.07.2020 da

con l'**avv. Noemi Brambilla** e, quale Gestore della Crisi/sostituto dell'Organo di Composizione della Crisi, il **dott. Alessio D'Oca**;

-letta la relazione particolareggiata a firma del precitato gestore della crisi allegata al ricorso introduttivo;

-richiamati i decreti interlocutorio dello scrivente del 20.07.2020 e del 28.09.2020;

-esaminate la prima relazione di integrazione di parte ricorrente depositata in data 22.09.2020 e la successiva integrazione documentale del 29.09.2020;

OSSERVA

In ordine alla competenza territoriale del Tribunale adito

- sussiste la competenza ex art. 9 comma 1 L.F. del Tribunale adito, atteso che la ricorrente è residente a _____ Comune ricompreso nel circondario dell'Ufficio Giudiziario intestatario:

In ordine ai requisiti soggettivi

- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012 e alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi, nonché da successive integrazioni, si deve concludere che parte ricorrente:

- non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto persona fisica che ha svolto attività di impresa unicamente per il tramite della ditta individuale _____ iniziata nell'anno 2011 e cessata in data 01.03.2017 (Cfr. doc. 4b allegato al ricorso);

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;

- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore

- il proponente risulta versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la



definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera A) legge n. 3/2012.

L'indebitamento è derivato in principalità dall'acquisto nel dicembre 2010 di un immobile da destinare ad abitazione principale per il quale è stato acceso un mutuo con di euro 224.000 di durata trentennale, mutuo cointestato con il marito

La sig.ra che presta attività lavorativa-dipendente a tempo indeterminato quale infermiera, dal 2001 svolgeva un secondo lavoro autonomo con partita Iva per "attività paramedica" che permetteva alla famiglia di sostenere le spese correnti, compreso le rate del predetto mutuo.

Nell'anno 2015 veniva contratto un finanziamento per sostenere le ingenti spese mediche della madre, gravemente ammalata e residente in Colombia, paese di origine della ricorrente.

Nell'anno 2016 la ricorrente doveva far fronte a necessari e indifferibili lavori per adeguamento della caldaia dell'abitazione nella quale i coniugi abitavano e, conseguentemente, venne contratto un prestito con di euro 4.500,00.

Nell'anno 2017, come meglio illustrato nel ricorso e nella relazione particolareggiata, la sig.ra veniva sottoposta ad un intervento chirurgico alla spalla che le impediva di svolgere l'attività di lavoro autonomo che cessava lo stesso anno.

Sempre nel corso dell'anno 2017, a seguito della mancata iscrizione obbligatoria ente di previdenza-infermieri, la ricorrente riceveva richiesta di contributi arretrati per euro 29.163,36 rateizzabile in 48 rate mensili da euro 610,20 ciascuna.

La perdita della "seconda entrata" mensile da lavoro autonomo e l'aggravio derivante dalle rate facevano sì che la ricorrente e il coniuge non fossero più in grado di adempiere ai pagamenti in favore dei creditori che erano stati, invece, onorati sino al giugno 2018 come verificato dall'OCC nelle banche dati creditizie esaminate (Cfr. pag. 10 Relazione Particolareggiata – allegato I) al ricorso)

Analoga istanza di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 60/2020 Ruolo Sovraindebitamenti è stata presentata al Tribunale di Milano del coniuge ed assegnata allo scrivente.

Nel passare, quindi, al vaglio della richiesta di liquidazione, si precisa come **premessa metodologica** che i valori di attivo e passivo esposti debbano ritenersi quelli indicati dall'OCC nella/nelle relazione/i particolareggiata/i e in caso di eventuale difformità tra quanto indicato nel testo del ricorso redatto a cura del difensore dell'opponente, rispetto a quanto indicato nella relazione particolareggiata, il liquidatore nominando dovrà tenere in considerazione questi ultimi valori salvo ulteriori verifiche ed aggiornamenti in sede di espletamento dell'incarico liquidatorio.

Tanto precisato, dalla disamina degli atti e documenti emerge quanto segue:

Sussistono i presupposti per accedere alla procedura di liquidazione richiesta.

- il **PASSIVO** complessivo risulta essere **di euro 242.777,05**

Ferma ogni più approfondita verifica da parte del Liquidatore in punto di esatto ammontare delle **poste debitorie a carico della ricorrente**, avendo la difesa della stessa riportato, come da



238, sub 17 cat. A/3 cl. 4 RC € 557,77, prudenzialmente valutato in euro 137.700,00 (stima OMI) e non oggetto di procedura esecutiva;

Parte ricorrente ha dedotto che l'ulteriore "attivo" costituito dalla entrata mensile per reddito da lavoro dipendente dovrebbe essere escluso in quanto integralmente destinato alle esigenze di sostentamento della propria famiglia (composta da marito e figlia).

E segnatamente parte ricorrente ha quantificato il reddito futuro da lavoro in euro 1.601,31 netti, al mese a fronte di esborsi mensili per esigenze familiari per euro 2.897,07 al mese come da allegato E (allegato che non era stato prodotto nel fascicolo telematico ed è stato fornito - solo- con il deposito del 29.09.2020).

Il ragionamento espresso dalla ricorrente può essere così riassunto, come si evince dalla relazione particolareggiata (Cfr. pagg. 20 e ss.):

"A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (cfr. allegato 13), il nucleo familiare si compone del debitore, della moglie ed una figlia a carico. Le fonti di reddito del debitore sono costituiti dallo stipendio di quest'ultimo, in misura attuale di circa euro 1.295,76 mensili per 12 mensilità nell'ultimo triennio, e dallo stipendio della moglie, in media, pari a circa € 1.601,31 circa per 12 mensilità nell'ultimo triennio. Pertanto, le entrate complessive del nucleo familiare sono pari, mediamente, ad euro 2.897,07 per 12 mensilità.

Si allegano altresì documenti di identità dell'intero nucleo familiare, permessi di soggiorno e Certificato di Matrimonio (cfr. allegato 14).

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

*Ai fini del computo della soglia per la determinazione della differenza tra redditi e spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare prevista dall'art.14-ter comma 6 lett. b) della presente procedura di "Liquidazione del patrimonio", si è provveduto a richiedere al debitore la presentazione dei giustificativi delle **spese attuali sostenute**, che ammontano **per l'intero nucleo familiare** mediamente a circa **euro 2.869,00 mensili**, come da dichiarazione e giustificativi verificati (cfr. allegato 9), a fronte di **entrate mensili familiari pari ad euro 2.897,07**, con un saldo per la differenza pari a circa 28 euro.*

Si rappresenta che, a seguito della liquidazione del patrimonio, costituito dalla sola abitazione principale del nucleo familiare, si dovrà tener conto della spesa per locazione di un altro appartamento in cui abitare, come da annuncio allegato di immobile in tal senso individuato in zona (cfr. allegato 10) ove il nucleo ha fissato ormai da tempo il centro dei propri interessi

affettivi e patrimoniali, e delle correlate spese di Agenzia, trasloco, allacci utenze.

Inoltre, in merito alla congruità delle stesse, si ravvisa che secondo gli attuali dati Istat la spesa media stimata per le famiglie nel 2019 è pari, rispettivamente, ad euro 2.965,10 per il nordovest, e pari ad euro 2.961,80 per 3 componenti. Da tale dato si desume che le spese attuali sono in linea con il dato statistico a livello nazionale".

Decisione del Tribunale:

Lo scrivente osserva quanto segue:

-è pur vero che secondo precedente di Sezione (Cfr. decreto collegiale procedura n. 190/2018 R.G., est. dott. _____), nel caso di simultaneo ricorso di cause di credito a mente dell'art. 545 c.p.c. il pignoramento dello stipendio possa operare sino alla metà (e analogamente tale destinazione in favore dei creditori opera in sede di procedimento di sovraindebitamento-liquidazione del patrimonio);



-nella specie siffatto principio deve essere comunque temperato con le esigenze di vita familiare e tenuto conto degli esborsi mensili in concreto sostenuti, onde consentire il sostentamento familiare stesso;

Tanto premesso, nel caso in esame, parte ricorrente non ha considerato il fatto che l'importo di euro 2.869,00 esposto come "*spese mensili del nucleo familiare*" è stata determinato già tenendo conto della uscita fissa mensile di euro 700,00 per canoni/spese di alloggio condotto in locazione; tuttavia tale uscita sarà attuale soltanto una volta verificatasi la vendita dell'immobile, sicché sino a tale data non può operare "l'esclusione" a detrimento dei creditori anche di tale posta, potendo i coniugi ancora disporre dell'immobile in questione fino a quando non verrà venduto.

A tanto si aggiunga che i redditi dichiarati dei coniugi non sono equipollenti, con la conseguenza che l'**apporto** a carico di ciascun coniuge debba avvenire *pro quota*, non già mediante proporzione al 50% ma con una diversa **aliquota** come segue:

reddito di Lui euro 1.295,76;

reddito di Lei euro 1.601,31.

Quota a carico di Lui 44,73%

Quota a carico di Lei 55,27%

Pare evidente che l'uscita mensile indicata nel ricorso sarà inferiore per il periodo in cui l'immobile sia ancora nella disponibilità dei coniugi;

E conseguentemente:

a) **PER IL PERIODO PRECEDENTE ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE** dal reddito futuro da lavoro di Lei, quantificato in euro 1.601,31 mensili, andrà esclusa la somma di euro 1.198,81 quale ammontare della quota per spese famigliari a carico di Lei e la restante parte del reddito (ad oggi, euro 402,50 al mese) andrà ai creditori;

Lui contribuzione per euro 970,19

Lei contribuzione per euro 1.198,81

Tot. spese nucleo familiare **2.169,00** (euro 2.869,00 – 700,00)

b) **PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE** il reddito futuro da lavoro di Lei sarà interamente destinato (unitamente al reddito del marito) per il sostentamento delle spese di famiglia, in quanto, nonostante la sopra ricostruita differente contribuzione pro quota, l'ammontare delle spese esposte (comprehensive del sopravvenuto canone di locazione) assorbono di fatto integralmente le entrate familiari.

Lui contribuzione per euro 1.283,30

Lei contribuzione per euro 1.585,70

Tot. spese nucleo familiare euro 2.869,00.

Pare evidente che eventuali modifiche/sopravvenienze in corso di procedura saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e informative da parte del Liquidatore.



Escluso dall'attivo oggetto di liquidazione è l'unico saldo (attivo) accertato dal Gestore della Crisi (intestato alla sola moglie) - fermi i saldi negativi dei restanti c/c - (Cfr. sul punto pag. 17 della Relazione particolareggiata dell'OCC), atteso il suo esiguo ammontare e l'assunto che lo stesso possa essere utilizzato per eventuali "sopravvenienze" non contemplate negli esborsi ordinari.

Nell'ipotesi in cui i saldi di c/c risultassero, invece, da ulteriori verifiche di diverso ammontare e attivi la relativa sopravvenienza verrà evidentemente considerata dal Liquidatore per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Si precisa quanto al bene/beni immobili di proprietà/comproprietà in capo al debitore ricorrente che il liquidatore dovrà disporre la vendita con procedura competitiva ex art. 14 novies.

Tanto premesso, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, si reputa evidente che il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidatore l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze, nonché quantificando le spese del medesimo in prededuzione, con conseguente accantonamento dei relativi importi.

Sussistono ragioni, in considerazione del contenuto valore del cespite e del corrispettivo calmierato proposto, nominare Liquidatore il medesimo Gestore della Crisi, come da richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/12

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, come meglio descritto in narrativa, di
- 2) dispone l'esclusione dalla liquidazione dell'unico saldo attivo di c/c al 09.06.2020, come in narrativa, e quanto ai redditi percepiti dalla ricorrente, delle somme necessarie per contribuzione al mantenimento come meglio descritte nel presente provvedimento e conseguentemente sino a quando non verrà alienato l'immobile in comproprietà e la ricorrente trasferita presso alloggio alternativo l'eccedenza del reddito mensile, individuata *rebus sic stantibus* in euro 402,50 resterà nella disponibilità della Procedura;
- 3) nomina quale liquidatore il dott. Alessio D'Oca (già Gestore della Crisi), come da richiesta della ricorrente;
- 4) dispone che il liquidatore proceda alla redazione dell'elenco dei creditori ex art 14 sexies l. 3/2012 nonché alla predisposizione del programma di liquidazione e alla formazione dello stato passivo come espressamente previsto ai sensi dell'art. 14 octies l. 3/2012 ed alla liquidazione ex art. 14 novies l. 3/2012;
- 5) ordina la trascrizione ex art. 14 quinquies co. 2 lett d) del presente decreto a cura del liquidatore;



6) riserva -a seguito di espressa istanza del Liquidatore- l'assumenda determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme mensilmente destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore ed informativa periodica al Tribunale;

7) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012;

8) dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito del Tribunale di Milano, ove attivo (www.tribunale.milano.it);

Manda la Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al gestore della crisi - liquidatore per provvedere a quanto di competenza.

Milano, 09.10.2020

Il Giudice
dott. Luca Giani
(f.to digitalmente)